



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

Servizio Attività Produttive

✉ n. 10, via della Repubblica C.A.P. 40064

☎ (051) 791333 - Fax. (051) 797951

e-mail urp@comune.ozzano.bo.it

☎ (051/) 791308 - Fax (051/) 791321

e-mail suap@comune.ozzano.bo.it

F:\lepp_sue\Commercio\Documenti\ARTIGIANI\Parrucchieri\Ordinanza 2009.doc

Ozzano dell'Emilia, 07/03/2009

PG. num. 0007862
Classifica DA0.09.04

R.O. n. 16

OGGETTO: Determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, barbiere, estetica, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 49 del 01/07/2005, prot. n. 0024477 con la quale si stabilivano gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e mestieri affini;

CONSIDERATO che con la legge 17/08/2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" sono state ridefinite le attività di acconciatore e le abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;

DATO ATTO che con D. L. 31/01/2007, n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è stato disposto che le attività di acconciatore ed estetista non possano essere subordinate all'obbligo di chiusura infrasettimanale;

VERIFICATO che, a seguito delle modifiche apportate dalla vigente normativa, è necessario procedere all'aggiornamento dell'ordinanza comunale per il coordinamento degli orari delle attività in parola;

RICHIAMATA l'analoga ordinanza P.G. n. 241833/2008 del Comune di Bologna, la quale prevede la massima possibilità di apertura degli esercizi, fino a sette gironi su sette alla settimana, e considerata l'opportunità di attuare formule che consentano uniformità di comportamento sul territorio;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento intende perseguire il coordinamento di varie disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale in tempi diversi, e adeguare la disciplina degli orari delle varie attività a livello sovracomunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 bis, ultimo comma, della legge 14.02.1963, n. 161 come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, i titolari hanno facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio fra quelli determinati dal Sindaco, esponendo al pubblico il cartello orario e dandone comunicazione al competente ufficio comunale;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con delibera di consiglio comunale n. 59 del 25/09/2008, il quale prevede, all'art. 13, che gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali siano stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni di settore;

VISTE :

- la Legge 14/02/1963, n. 161 "Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e affini", come modificata dalle Leggi 23/12/1970, n. 1142 e 29/10/1984, n. 735;
- la Legge 04/01/1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- le leggi regionali 04/08/1992, n. 32 "Norme di attuazione della L. 04/01/1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetica", come modificata dalla L.R. 03/03/1993, n. 12;

VISTO il parere positivo espresso sul presente atto dalle Associazioni di categoria nella seduta del

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000, art. 50, comma 7,

DISPONE

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti orari di apertura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, e le specifiche disposizioni connesse:

- 1) apertura fino a sette giorni su sette alla settimana con apertura non prima delle ore 8,00 e chiusura non oltre le ore 22.30 (ad eccezione delle giornate indicate al successivo punto 3, nelle quali è obbligatoria la chiusura completa). All'interno di detta fascia oraria l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio. Non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12 ore giornaliere, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro
- 2) è consentito un margine di tolleranza di mezz'ora sull'orario stabilito per la chiusura a saracinesca abbassata e unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso.
- 3) è obbligatorio il rispetto della chiusura nelle giornate di seguito elencate: 1 Gennaio; 6 Gennaio; Pasqua; Lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 Maggio; 2 Giugno; 15 Agosto; 1 Novembre; 8 Dicembre; 25 Dicembre; 26 Dicembre.
- 4) è obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto, all'interno e all'esterno dell'esercizio. Il predetto orario e le eventuali variazioni devono essere sempre comunicati al competente Ufficio Comunale.
- 5) le attività svolte presso altri esercizi non disciplinati dal Regolamento per le attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, o altre infrastrutture di servizio e di vendita, osserveranno gli stessi orari dell'attività principale presso cui operano, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro dipendente.
- 6) le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 70,00 a Euro 500,00, secondo le indicazioni riportate nella Tabella A del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, con le modalità previste dalla L. n. 689/1981, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28/04/1984 nr. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale e dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

altresi, che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio, garantendone, con ogni mezzo ritenuto idoneo, la massima pubblicità.

Il presente provvedimento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo pretorio, annullando e sostituendo a tutti gli effetti la precedente ordinanza comunale n. 49 del 01/07/2005, prot. n. 0024477.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento. Gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi statali e regionali sono incaricati del controllo in merito alla regolare osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi di cui all'art. 2 e seguenti della L. 06/12/1971, n. 1034 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica).

IL SINDACO
(Loretta Masotti)